SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1498-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

6ª (Finanze e Tesoro)

e

9ª (Agricoltura)

(RELATORI LAI e VENTURI)

Comunicata alla Presidenza il 27 luglio 1981

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Operazioni di credito agrario a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — A nessuno sfugge l'importanza del provvedimento in esame per l'agricoltura, specialmente quella del Mezzogiorno. Il provvedimento legislativo pone, almeno per quest'anno (ma si auspica che incentivi creditizi vengano inseriti nella più complessiva visione del piano agricolo-alimentare) i produttori agricoli nelle condizioni di operare la consegna dei prodotti, in particolare del pomodoro, senza l'assillo della distruzione di buona parte dei prodotti stessi.

Infatti, fino all'anno scorso le imprese di trasformazione dei prodotti agricoli erano spesso costrette a rinunciare ai contributi della CEE — erogati tramite l'AIMA — per l'impossibilità di presentare la richiesta attestazione del pagamento del prodotto conferito. Ciò per carenza di disponibilità finanziarie, a causa dei già alti costi e della conseguente impossibilità di ricorrere al credito ordinario.

Come dice la relazione del Governo, per la prossima campagna si prevede che, nel quadro dell'accordo interprofessionale, saranno avviati alla trasformazione industriale circa 32 milioni di quintali di pomodoro, per cui le esigenze finanziarie delle imprese trasformatrici, per il pagamento del prodotto conferito, ascenderanno a circa 400 miliardi di lire. Non sembra che vi siano, (per il costo delle operazioni che le imprese debbono sostenere) margini di recuperabilità sul prezzo di vendita del prodotto trasformato, a meno che detto prezzo non sia eccessivo e pertanto non competitivo.

L'accollo, quindi, da parte dei trasformatori, di oneri aggiuntivi per le operazioni di credito, non appare sopportabile.

Il disegno di legge in esame consente agli istituti ed enti esercenti il credito agrario di erogare prestiti di esercizio, di durata non superiore a cinque mesi, finalizzati esclusivamente al pagamento del prodotto conferito, prestiti assistiti da concorso pubblico nel pagamento degli interessi (non superiore al 6,5 per cento). Questo provvedimento spinge pertanto a raggiungere tra le parti, e nell'interesse delle stesse, l'accordo interprofessionale, che garantirà ai produttori agricoli il collocamento della loro produzione ai prezzi stabiliti ed eviterà la distruzione del prodotto, specie nelle zone del Sud (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna, Sicilia).

L'articolo unico del disegno di legge in discussione, nel testo integrato dagli emendamenti del Governo accolti dalle Commissioni, pone alle imprese di trasformazione la condizione (per poter usufruire delle provvidenze in esso previste) della sottoscrizione, a livello nazionale, dell'accordo interprofessionale previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, convertito con modificazioni nella legge 10 ottobre 1975, n. 484; il testo in esame fa riferimento altresì alla legge 2 giugno 1961, n. 454, riguardante il piano di sviluppo dell'agricoltura: specificatamente richiama l'articolo 34 per le modalità di erogazione del concorso dello Stato, e l'articolo 36 per il fondo interbancario di garanzia, con esclusione delle agevolazioni previste all'ultimo comma dell'articolo stesso.

Va considerata estremamente positiva la subordinazione della concessione dell'agevolazione all'avvenuta stipulazione dell'accordo interprofessionale, istituto che si rivela sempre più essenziale per l'avvenire dell'agricoltura, collegando la produzione all'industria di trasformazione e concorrendo a pianificare la produzione agricola e a equilibrare il mercato.

Il provvedimento in esame si appalesa quindi necessario ed urgente per poter usufruire di tutti i contributi CEE, evitando i riflessi negativi che la perdita degli stessi comporterebbe, e per i vantaggi che direttamente e indirettamente reca ai produttori agricoli e alle imprese di trasformazione. Le Commissioni riunite 6ª e 9ª ne raccomandano quindi l'approvazione.

LAI e VENTURI, *relatori*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI

(Estensore CAROLLO)

22 luglio 1981

La Commissione, esaminati il disegno di legge e gli emendamenti ad esso presentati, dichiara di non avere nulla da osservare per quanto di propria competenza.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Articolo unico

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di esercizio sono autorizzati a concedere alle imprese agro-industriali di trasformazione di prodotti agricoli prestiti di durata non superiore a quattro mesi, da destinare esclusivamente al pagamento dei prodotti conferiti alle imprese medesime, nell'ambito di accordi interprofessionali tra produttori agricoli ed imprese di trasformazione.

La concessione dei predetti prestiti è consentita qualora le imprese medesime siano tenute alla presentazione di apposita attestazione di avvenuto pagamento dei prodotti agricoli conferiti dai produttori agricoli, al fine di ottenere il pagamento da parte dell'AIMA degli aiuti previsti dai regolamenti CEE a favore delle stesse imprese trasformatrici.

I prestiti anzidetti sono assistiti da concorso pubblico nel pagamento degli interessi che non potrà superare l'aliquota massima del 5 per cento e sono regolati dalle norme vigenti in materia di credito agrario.

Ai prestiti di cui al primo comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 34 nonchè quelle recate dall'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per far fronte alla spesa derivante dal presente articolo è autorizzato, per l'anno 1981, lo stanziamento di lire 6,5 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste mediante corrispondente riduzione

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Articolo unico.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di esercizio sono autorizzati a concedere alle imprese agro-industriali di trasformazione di prodotti agricoli prestiti di durata non superiore a cinque mesi, da destinare esclusivamente al pagamento dei prodotti conferiti alle imprese medesime, semprechè le stesse abbiano sottoscritto, a livello nazionale, l'accordo interprofessionale previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, convertito con modificazioni nella legge 10 ottobre 1975, numero 484.

Identico.

I prestiti anzidetti sono assistiti da concorso pubblico nel pagamento degli interessi che non potrà superare l'aliquota massima del 6,5 per cento e sono regolati dalle norme vigenti in materia di credito agrario.

Identico.

Per far fronte alla spesa derivante dal presente articolo è autorizzato, per l'anno 1981, lo stanziamento di lire 8,3 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste mediante corrispondente riduzione della som-

(Segue: *Testo del Governo*)

della somma iscritta al capitolo n. 7520 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

ma iscritta al capitolo n. 7520 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 1981.

Identico.